Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 5 gennaio 1970 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata, in CCXL seduta pubblica, per martedì 13 gennaio, alle ore 16,30 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Interrogazioni.
2) Seguito discussione finanza regionale.

(11)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 dicembre 1969, n. **997**.

Norme integrative dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è sostituito dal seguente:

« Agli stessi impiegati, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, è concesso, a loro richiesta, di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età se le disposizioni relative al loro stato giuridico prevedono, in via normale, il mantenimento in servizio fino a sessantacinque anni, e sino al settantacinquesimo anno di età se il mantenimento in servizio è previsto fino a settanta anni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 2 dicembre 1969, n. **998**.

Modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 397, sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge 28 marzo 1968, n. 397, sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Nel primo comma dell'articolo 2 il primo periodo è sostituito dal seguente:

« L'ammissione al corso della scuola sottufficiali ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito di una prova scritta ed una prova orale di concorso ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli e requisiti di cui al successivo articolo 9 ».

Nello stesso primo comma il quarto alinea del n. 1) è sostituito dal seguente:

« siano di ottimi precedenti disciplinari ed abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio non inferiore a " nella media " ».

Art. 3.

Il quinto comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Il concorrente riconosciuto idoneo alla visita medica è sottoposto ad accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale sottufficiale dei carabinieri da parte di un gruppo di ufficiali periti selettori attitudinali ».

Il sesto comma del predetto articolo 6 è soppresso.

Art. 4.

Il terzo comma dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« La media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito ».

Art. 5.

Al primo comma dell'articolo 9 il settimo alinea della lettera *d*) è sostituito dal seguente:

« 0,166/20 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di effettivo servizio nell'Arma dei carabinieri alla data del bando di concorso, fino ad un massimo di punti 1,50/20. Nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso in licenze brevi, ordinarie, in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio ».

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« La nomina a vicebrigadiere di complemento è conferita, all'atto del collocamento in congedo e previo giudizio di idoneità da parte delle autorità competenti ad esprimere giudizi di avanzamento, agli appuntati che cessino dal servizio per motivi diversi da quelli penali o disciplinari ed ai carabinieri scelti e carabinieri che non avendo superato il 30° anno di età si trovino in una delle seguenti posizioni:

carabinieri scelti e carabinieri, con almeno 6 anni di servizio nell'Arma, che, pur avendo riportato, ai sensi degli articoli 9 e 13, l'idoneità nel concorso per l'ammissione al corso allievi sottufficiali dei carabinieri o nel concorso per la nomina a vicebrigadiere nel gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica, non siano compresi nell'aliquota di posti messi a concorso, ovvero non abbiano superato gli esami del 2° anno di corso purchè abbiano riportato la sufficienza in attitudine militare;

carabinieri scelti e carabinieri, con almeno 3 anni di servizio nell'Arma, in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, che abbiano riportato almeno la qualifica di " superiore alla media " nell'ultimo triennio ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — GUI — RESTIVO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 2 dicembre 1969, n. **999**.

Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso al comune di Gorizia un contributo di lire 33.750.000, a carico dello Stato, quale concorso

nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1968 al 15 settembre 1969.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede a carico del capitolo 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 relativo agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace e di accordi internazionali connessi al trattato medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO — MORO — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 10 dicembre 1969, n. **1000**.

Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 9 luglio 1967, n. 589, riguardante il trattamento economico e lo stato giuridico del personale dell'ente porto di Trieste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 9 luglio 1967, n. 589, è sostituito dal seguente:

« Il personale in regolare servizio presso l'azienda alla data di entrata in vigore della presente legge passa alle dipendenze dell'ente. Fino all'emanazione del regolamento di cui al successivo articolo 25, continueranno ad essere applicate le norme che già regolavano il trattamento economico e lo stato giuridico del personale stesso ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO E. — COLOMBO V.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 12 dicembre 1969, n. **1001**.

Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno di un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze di alcuni capitoli relativi all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo, indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge di bilancio.

I prelevamenti di somme da tale fondo, con la conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla Corte dei conti.

Per l'anno finanziario 1969 la dotazione del fondo è fissata in milioni 1.500 e viene costituita mediante le seguenti riduzioni degli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno stesso:

Capitolo	1446	L.	400.000.000
»	1452	»	300.000.000
»	1459	»	500.000.000
»	1469	»	300.000.000

I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo, per l'anno finanziario 1969, sono indicati nell'annessa tabella.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

Tabella dei capitoli riguardanti l'acquisto di beni e servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza il cui stanziamento in caso di deficienza può essere integrato con il fondo a disposizione istituito con la presente legge.

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE
1446	Fitto di locali.
1447	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei relativi impianti.
1452	Indennità e retribuzione per servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici o da altri, a richiesta delle autorità competenti.

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE
1454	Spese per il servizio sanitario del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza - Spese per il funzionamento delle sale mediche dei reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza - Spese per l'acquisto di medicinali, materiale sanitario ed apparecchiature in genere per le sale mediche dei reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza - Spese di cura per infermità o lesioni contratte in servizio dai componenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza - Spese per funerali e per trasporto salme di appartenenti al personale civile e militare della pubblica sicurezza e dei carabinieri deceduti per causa di servizio.
1455	Spese per il trasporto della truppa, dei carabinieri, delle guardie di pubblica sicurezza e degli altri Corpi armati, impiegati in servizio di ordine pubblico.
1456	Spese per i servizi speciali di pubblica sicurezza - Spese per riviste, conferenze, cerimonie a carattere militare, di rappresentanza, di propaganda e per l'addobbo e l'arredamento di locali adibiti a mense e ad attività ricreative, scientifiche e culturali del personale appartenente all'Amministrazione della pubblica sicurezza - Spese per il Museo storico della polizia - Spese per la educazione fisica e sportiva del personale appartenente al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e acquisto di premi - Spese per la banda - Spese per l'assistenza spirituale e morale del personale stesso - Spese per l'acquisto e l'abbonamento a pubblicazioni di carattere scientifico, giuridico e amministrativo per l'Amministrazione della pubblica sicurezza.
1457	Gestione mense obbligatorie di servizio per gli allievi ufficiali ed allievi guardie di pubblica sicurezza nonchè per i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che svolgono manovre, campi, esercitazioni ed istruzioni fuori sede - Acquisto generi di integrazione e conforto per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in speciali condizioni di servizio.
1459	Vestiario - Risarcimento danni al vestiario - Acquisto e riparazione di abiti borghesi per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri ed al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonchè di divise per gli autisti appartenenti al predetto Corpo - Equipaggiamento - Armamento - Medaglia militare al merito di lungo comando e croce di anzianità di servizio - Soprassoldo di medaglie alla bandiera del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza - Acquisto e manutenzione di macchine da scrivere, addizionatrici, calcolatrici e materiale tipografico per i comandi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e per i carabinieri.
1466	Acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti telefonici, telegrafici, radiotelegrafici ed elettronici per gli uffici e servizi dipendenti dal Ministero dell'interno e dall'Arma dei carabinieri - Acquisto di attrezzature accessorie per i centri radiotelegrafonici.
1467	Spese di accasermamento dei Corpi di polizia e manutenzione ordinaria dei locali relativi (articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703).
1468	Casermaggio per i carabinieri, per le guardie di pubblica sicurezza, per l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e per le scuole sottufficiali e allievi guardie di pubblica sicurezza - Arredamento degli uffici dei Comandi di divisione e di brigata dell'Arma dei carabinieri - Riscaldamento delle caserme per carabinieri e guardie di pubblica sicurezza.
1469	Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione degli automotomezzi, dei natanti, degli aeromobili e delle biciclette destinati ai servizi di polizia - Spese per le officine automobilistiche e relativi impianti - Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione delle biciclette per i carabinieri.

LEGGE 15 dicembre 1969, n. **1002**.

Finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le spese di funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali, di cui all'articolo 1 della legge 15 novembre 1966, numero 1034, è autorizzata a partire dall'esercizio finanziario 1970 una spesa di lire 70 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Al presidente del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini è riconosciuto un emolumento quale indennità di carica, il cui importo sarà stabilito dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria. Tale indennità è riconosciuta con decorrenza dal 1° gennaio 1969.

Art. 3.

All'onere di 70 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — SEDATI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 24 dicembre 1969, n. **1003**.

Norme in materia di pagamento delle vincite al lotto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 34 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il pagamento delle vincite viene effettuato presso le ricevitorie ove furono ricevute le giuocate quando l'importo non superi le lire 100.000.

Il pagamento delle vincite per un importo maggiore, comprese quelle denunciate agli effetti dell'articolo 26, nonchè quelle fino a lire 100.000 per il pagamento delle quali il ricevitore non abbia fondi sufficienti, è disposto dalle intendenze di finanza sedi di archivio.

A tale effetto i giuocatori debbono presentare alle intendenze di finanza, direttamente o per mezzo dei ricevitori, le bollette vincenti, ritirandone ricevuta.

L'intendenza di finanza deve provvedere al pagamento delle vincite non oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione.

Ai fini dell'autorizzazione al pagamento delle bollette vincenti, la commissione di cui all'articolo 24 si riunisce tutte le volte che sia necessario.

Quando sorga dubbio sulla regolarità della vincita e, in ogni caso, qualunque sia l'importo di essa, quando le giuocate siano mancanti di una o più bollette legate, le bollette vincenti, ove l'interessato non preferisca presentarle personalmente all'intendenza sede di archivio, debbono essere ritirate dal ricevitore, che ne rilascia ricevuta e le trasmette all'intendenza predetta.

Incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione dell'aggio, il ricevitore che, nei casi previsti dal presente articolo, si rifiuta di ritirare le bollette vincenti, per l'inoltro all'intendenza di finanza competente ».

Art. 2.

Il possessore di una bolletta vincente un importo non superiore a lire 100.000, che il ricevitore non ha potuto pagare per mancanza di fondi, può incaricare della riscossione della vincita il ricevitore, il quale curerà l'incasso della vincita a nome e per conto del vincitore.

A tal fine il ricevitore ritira la bolletta vincente e rilascia al vincitore ricevuta staccata da apposito modello a ricalco, composta da una figlia, da una copia e da una matrice.

Il ricevitore, sotto la sua personale responsabilità, deve controllare la corrispondenza della bolletta vincente col copiagiuochi e deve apporre sulla ricevuta la seguente annotazione:

« Visto regolare al confronto col capiagiuochi ».

Il ricevitore è responsabile dell'esattezza della compilazione del copiagiuochi.

Le bollette vincenti, riguardanti anche vincitori diversi, ma relative alla stessa estrazione, con la copia della ricevuta, debbono essere racchiuse in una busta di prescrizione ed elencate su appositi modelli a ricalco in quadruplice esemplare, uno dei quali rimane nella ricevitoria. Le spedizioni, in piego assicurato, sono fatte settimanalmente all'intendenza di finanza sede di archivio. Per le bollette vincenti, presentate nel penultimo o ultimo giorno della prescrizione, il piego deve essere trasmesso all'intendenza di finanza il giorno stesso della presentazione o al massimo il giorno immediatamente successivo.

Previo accertamento dell'esattezza della liquidazione delle vincite fatta dal ricevitore, l'intendenza di finanza dispone a favore di quest'ultimo il pagamento delle vincite stesse con ordine di pagamento cumulativo speciale sulla sezione di tesoreria provinciale, disposto sullo stesso modello con cui il ricevitore ha trasmesso le bollette vincenti. Un esemplare di tale modello, che costituisce l'ordinativo di pagamento, viene trasmesso alla sezione di tesoreria provinciale. All'atto del pagamento il ricevitore quietanza il titolo a discarico della amministrazione, fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 45 del regolamento, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077.

L'intendenza di finanza conserva il quarto esemplare corredato delle copie delle ricevute.

Dopo l'emissione dell'ordine di pagamento, la commissione di archivio con l'ausilio, se occorra, delle commissioni sussidiarie, procede al confronto delle bollette di ogni modello con le rispettive matrici nei modi stabiliti.

Qualora sia rilevata discordanza tra la bolletta e la matrice, tale che dia luogo all'inesistenza o alla riduzione della vincita, l'importo della vincita non dovuta è addebitato al ricevitore che ha rilasciato la ricevuta.

Un esemplare del modello con il quale è stato disposto il pagamento delle vincite, con le rispettive bollette verificate, è inviato alla Corte dei conti.

La riscossione delle vincite è fatta presso la ricevitoria dai singoli aventi diritto i quali debbono produrre le ricevute in loro possesso, che, debitamente confrontate con le rispettive matrici, sono ritirate dal ricevitore e allegate all'esemplare del modello con il quale le bollette vincenti sono state inoltrate all'intendenza di finanza.

Il vincitore deve ritirare l'importo della vincita nel termine di quattro mesi dall'estrazione. Nei dieci giorni successivi alla scadenza di tale termine, il ricevitore ha l'obbligo di consegnare all'intendenza di finanza il modello sopra indicato corredato delle ricevute ritirate ai vincitori.

L'importo delle vincite eventualmente non richieste dagli aventi diritto nel termine prescritto sarà versato a cura del ricevitore nel capitolo delle entrate eventuali del bilancio dello Stato riguardante la Direzione generale per le entrate speciali.

Nessun compenso è dovuto dal vincitore al ricevitore per la riscossione della vincita per suo conto presso le sezioni di tesoreria provinciale.

Art. 3.

Per far fronte alle richieste di pagamento di vincite nel corso della settimana, il ricevitore, al momento di dare il conto della riscossione effettuata nella settimana precedente, giusta l'obbligo previsto dall'articolo 86 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 e successive modificazioni, e dall'articolo 238 del regolamento, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, può chiedere all'intendenza di finanza sede estrazionale di trattenere in tutto o in parte la differenza fra le somme riscosse e quelle pagate. La richiesta deve essere documentata con lo spoglio delle vincite di cui all'articolo 37 del regolamento.

Il conto di cui all'articolo 238 del regolamento, al posto della somma da versare, deve recare la dicitura: « Somma trattenuta per pagamento vincite, come da richiesta allegata ». A questo fine il ricevitore compila

un'apposita richiesta, da allegare al conto, in cui, sulla base dello spoglio delle vincite, viene data dimostrazione del totale delle vincite fino a lire 100.000 verificatesi nella ricevitoria, di quelle già pagate e di quelle rimaste da pagare.

La richiesta è immediatamente sottoposta al visto dell'intendenza di finanza la quale, ove non la riconosca fondata, ordina al ricevitore di effettuare subito il versamento della somma trattenuta.

Il ricevitore, il martedì successivo, deve rendere conto, separatamente, delle vincite pagate con le somme trattenute, con le stesse modalità relative alle vincite normalmente pagate con i fondi delle riscossioni della settimana.

Il movimento di dare e avere del ricevitore deve risultare da apposite annotazioni sul conto, di cui allo articolo 238 del regolamento. L'eventuale eccedenza tra le somme trattenute e le vincite pagate deve essere versata nei modi consueti.

Presentandosene la necessità, il ricevitore può rinnovare la richiesta di trattenimento di somme da versare nei confronti delle riscossioni della settimana immediatamente precedente, osservata la procedura prevista nel presente articolo.

Le vincite pagate sono verificate nei modi consueti.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore dopo novanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — BOSCO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 24 dicembre 1969, n. **1004**.

Finanziamento per le spese di insediamento della Biblioteca nazionale centrale di Roma nella nuova sede di Castro Pretorio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 2.500.000.000, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1969, per il trasferimento e per l'acquisto degli arredi e delle attrezzature della Biblioteca nazionale centrale di Roma nel nuovo edificio di Castro Pretorio.

Art. 2.

Le somme non utilizzate sulla autorizzazione di spesa recata dal precedente articolo 1 nell'anno 1969, possono essere impegnate negli esercizi successivi.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1969, viene fatto fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — FERRARI AGGRADI — COLOMBO — CARON

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1969, n. **1005**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche preposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 120. — All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di ingegneria è aggiunto il seguente:

Istituto di automatica con gli insegnamenti di:

Controlli automatici I;
Controlli automatici II;
Controlli automatici III;
Controlli automatici IV;
Tecnica dei controlli automatici (semestrale);
Regolazione e servocomandi.

Di conseguenza detti insegnamenti non fanno più parte rispettivamente degli istituti di « Elettrotecnica » e di « Macchine a tecnologie meccaniche ».

Nello stesso articolo gli insegnamenti sottoelencati passano a far parte degli istituti a fianco indicati:

All'istituto di chimica è aggregato l'insegnamento di « Chimica delle radiazioni »;

All'istituto di chimica applicata e industriale sono aggregati gli insegnamenti di « Chimica degli impianti nucleari » e di « Tecnologia dei materiali e chimica applicata II »;

All'istituto di elettronica è aggregato l'insegnamento di « Elettronica nucleare »;

All'istituto di elettrotecnica sono aggregati gli insegnamenti di « Elettrotecnica V (semestrale) », « Impianti nucleari I », « Impianti nucleari II », « Organizzazione industriale », « Fisica del reattore nucleare »;

All'istituto di fisica sono aggregati gli insegnamenti di « Fisica atomica », « Fisica nucleare », « Metodi nucleari di analisi tecnologiche », « Misure nucleari »;

All'istituto di fisica tecnica è aggregato l'insegnamento di « Termotecnica del reattore »;

All'istituto di macchine e tecnologie meccaniche è aggregato l'insegnamento di « Macchine »;

All'istituto di matematica applicata è aggregato l'insegnamento di « Complementi di matematica (semestrale) »;

All'istituto di meccanica applicata alle macchine è aggregato l'insegnamento di « Meccanica delle macchine ».

Art. 129, relativo al corso di laurea in ingegneria nucleare è modificato nel senso che insegnamenti del triennio di applicazione con i relativi indirizzi sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Triennio di applicazione: 12) Controlli automatici I; 13) Elettronica nucleare; 14) Elettronica I; 15) Elettrotecnica V (semestrale); 16) Complementi di matematica (semestrale); 17) Fisica atomica; 18) Fisica del reattore nucleare; 19) Fisica nucleare; 20) Fisica tecnica; 21) Impianti nucleari I; 22) Macchine; 23) Macchine elettriche I; 24) Meccanica delle macchine; 25) Misure elettriche I; 26) Misure nucleari; 27) Scienza delle costruzioni; 28) Tecnologia dei materiali e chimica applicata II; 29) Termotecnica del reattore.

Indirizzo *A*: 30) Impianti nucleari II; 31) Organizzazione industriale; 32) Impianti elettrici I.

Indirizzo *B*: 30) Chimica degli impianti nucleari; 31) Chimica delle radiazioni; 32) Metodi nucleari di analisi tecnologiche.

Indirizzo *C*: 30) Calcolatori elettronici; 31) Controlli automatici; 32) Impianti elettrici I.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 176. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1969, n. **1006**.

Ripristino della pianta organica dei consiglieri istruttori nei tribunali di cui alla tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le tabelle *C* e *F*, annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, relative alle piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali;

Visto l'art. 4 della legge 25 luglio 1966, n. 570, concernente il conferimento delle funzioni ai magistrati di Corte d'appello;

Considerato che per il conferimento delle funzioni di consigliere istruttore, nei tribunali di cui alla tabella *F* unita al citato decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, occorre ripristinare la pianta organica dei consiglieri istruttori, soppressa col predetto decreto e conglobata nella rispettiva pianta organica dei presidenti di sezione;

Vista la deliberazione adottata al riguardo dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 25 marzo 1969;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella *F* unita al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, è sostituita dalla tabella *A* allegata al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.

La tabella *C* unita al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, è modificata — per la parte relativa agli uffici cui si riferisce — come dalla tabella *B* allegata al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1969

SARAGAT

GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 177. — CARUSO

TABELLA *A*

Tribunali ai quali sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di presidenti e di procuratori della Repubblica e magistrati di Corte di appello in funzioni di consiglieri istruttori e di procuratori aggiunti della Repubblica.

SEDI	Magistrati di Corte di cassazione		Magistrati di Corte di appello	
	Presidente	Procuratore della Repubblica	Consigliere istruttore	Procuratori aggiunti della Repubblica
Bari	1	1	1	1
Bologna	1	1	1	1
Catania	1	1	1	1
Firenze	1	1	1	1
Genova	1	1	1	1
Milano	1	1	1	2
Napoli	1	1	1	2
Palermo	1	1	1	1
Roma	1	1	1	2
Torino	1	1	1	1
Trieste	1	1	1	—
Venezia	1	1	1	—
Totale . . .	12	12	12	13

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GAVA

TABELLA *B*

Magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali

SEDI	Magistrati giudicanti				Pubblico ministero		
	Presidente	Presidenti di sezione	Consigliere istruttore	Giudici	Procuratore della Repubblica	Procuratori aggiunti della Repubblica	Sostituti Procuratori della Repubblica
(Omissis)							
Bari	1	7	1	38	1	1	10
Bologna	1	7	1	40	1	1	10
Catania	1	9	1	47	1	1	10
Firenze	1	6	1	35	1	1	10
Genova	1	9	1	52	1	1	12
Milano	1	27	1	176	1	2	40
Napoli	1	31	1	190	1	2	45
Palermo	1	11	1	52	1	1	16
Roma	1	34	1	224	1	2	53
Torino	1	13	1	80	1	1	21
Trieste	1	2	1	18	1	—	5
Venezia	1	5	1	26	1	—	6
Totale . . .	159	316	12	2198	159	13	527

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GAVA

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1969.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione della scuola archeologica italiana di Atene.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 4 della legge 18 maggio 1967, n. 394, relativa alla Scuola archeologica italiana di Atene;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 20 febbraio 1968, con il quale è stato provveduto alla costituzione ed alla nomina del consiglio di amministrazione della Scuola archeologica italiana di Atene per il triennio 1° gennaio 1968-31 dicembre 1970;

Visto il telespresso n. 109/249 dell'11 ottobre 1969, con il quale il Ministero degli affari esteri ha proposto la sostituzione del proprio rappresentante in seno a detto consiglio, Valdettaro della Rocchetta dott. Luigi, direttore generale per le relazioni culturali, con il consigliere di ambasciata Solferini dott. Amedeo;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministro plenipotenziario, dott. Luigi Valdettaro della Rocchetta, direttore generale per le relazioni culturali, rappresentante del Ministero degli affari esteri in seno al consiglio di amministrazione della Scuola archeologica italiana di Atene, è sostituito dal consigliere di ambasciata dott. Amedeo Solferini, capo della segreteria Q.A. della direzione generale per le relazioni culturali, dal 16 ottobre 1969 al 31 dicembre 1970.

Art. 2.

La spesa relativa al predetto incarico graverà sugli appositi fondi a disposizione della Scuola archeologica italiana di Atene, di cui all'art. 11 della citata legge 18 maggio 1967, n. 394.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(12009)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1969.

Gradazione normale dei vini della campagna 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, che modifica il terzo comma dell'art. 4 dell'allegato *A*) del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223;

Decreta:

Le gradazioni normali dei vini prodotti nella campagna 1968 nelle qui appresso indicate zone vinicole, ai fini dell'applicazione del citato art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, vengono stabilite come segue:

Piemonte	
Novara, Torino, Vercelli:	10
Alessandria:	11
Asti, Cuneo:	11,5
Valle d'Aosta	
Aosta:	11
Liguria	
Savona:	9
Genova, La Spezia:	10
Imperia:	11
Lombardia	
Varese:	8
Bergamo, Como:	9,5
Cremona, Mantova, Milano:	10
Brescia:	10,5
Sondrio:	11
Pavia:	11,5
Trentino-Alto Adige	
Bolzano, Trento:	11
Veneto	
Belluno:	8
Treviso, Padova, Rovigo, Venezia, Vicenza:	10
Verona:	11
Friuli-Venezia Giulia	
Pordenone:	10
Gorizia, Udine:	11
Trieste:	11,5
Emilia	
Ferrara:	8,5
Modena, Parma, Ravenna:	10
Reggio Emilia:	10,5
Forlì, Piacenza:	11
Bologna:	12
Toscana	
Lucca, Massa Carrara:	9,5
Pistoia:	10
Arezzo, Firenze, Livorno, Siena:	11
Pisa:	11,5
Grosseto:	12
Umbria	
Perugia, Terni:	11
Marche	
Ascoli Piceno:	11
Ancona, Macerata, Pesaro:	10,5
Lazio	
Rieti:	10,5
Latina, Viterbo:	11
Frosinone:	12
Roma:	13
Abruzzo	
L'Aquila:	11
Teramo:	11,5
Chieti, Pescara:	12
Molise	
Campobasso:	10,5
Campania	
Napoli, Salerno:	10,5
Avellino, Benevento:	11
Caserta:	11,5
Puglie	
Foggia:	12
Bari, Lecce:	13
Brindisi:	13,5
Taranto:	14,5
Lucania	
Matera, Potenza:	13
Calabria	
Catanzaro:	12,5
Cosenza, Reggio Calabria:	13,5
Sicilia	
Enna:	11,5
Agrigento, Catania:	13,5
Messina, Palermo, Trapani:	14
Caltanissetta, Ragusa:	14,5
Siracusa:	15
Sardegna	
Nuoro:	12,5
Sassari:	13
Cagliari:	13,5

Roma, addì 24 novembre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per le finanze
BOSCO

(11831)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia, ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 1,30 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 12 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(11983)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno, ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 12 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(11984)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia, ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 1,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 12 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(11981)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni, ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 2,90 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 12 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(11982)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1969.

Classificazione tra le comunali di quattordici strade in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Viste le deliberazioni in data 19 gennaio 1967, n. 11; 22 luglio 1966, n. 28; 28 dicembre 1966, n. 446; 26 giugno 1967, n. 11; 25 settembre 1968, n. 366 e 19 ottobre 1968, n. 83, con le quali i comuni di Loreo, Rosolina, Ariano Polesine, Porto Tolle e Taglio di Po, hanno espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali delle strade di bonifica:

1) strada consorziale « Grimana », costituita dai tronchi n. 494 e n. 515; dal centro abitato di Loreo, verso sud, fino all'incrocio con le strade consortili nn. 518 e 516 e, successivamente, all'innesto con la strada consortile n. 519, di km. 2 + 178, in comune di Loreo;

2) strada consortile n. 518, dalla strada Grimana, verso est e sud, si innesta alla strada provinciale « Loreo-Donada » presso il villaggio Madonna del Pilastro, di km. 0 + 575 in comune di Loreo;

3) strada n. 516, incrocia la strada « Grimana » sviluppandosi ad est dove prosegue fino alla borgata Grimana e, ad ovest, fino a raccordasi con la strada comunale « argine canale Loreo », di km. 1 + 158 in comune di Loreo;

4) strada n. 519, dalla strada « Grimana » si sviluppa ad est e ad ovest dove si raccorda con la strada comunale « argine canal Bianco » di km. 1 + 630, in comune di Loreo;

5) strada « A-B-C », denominata « Valle Moceniga »: dalla strada statale Romea a sud dell'abitato di Rosolina, sviluppandosi verso ovest fino alla Chiesa Moceniga, presso l'argine circondariale della Valle omonima, di km. 4 + 695, in comune di Rosolina;

6) strada nn. 524 e 673, costituiscono un unico tronco denominato: « Marchiona » con direzione est-ovest che va dall'innesto della strada comunale « San Basilio » presso l'abitato di Grillara all'innesto con la strada comunale « delle Tombe » presso l'abitato omonimo, di chilometri 2 + 632, in comune di Ariano Polesine;

7) strada n. 526;

8) strada n. 675, costituiscono un unico tronco che va dalla strada comunale « San Basilio » ad est, alla borgata « Le Tombe » ad ovest, estesa complessiva chilometri 2 + 495, in comune di Ariano Polesine;

9) strada n. 382, dalla strada comunale « Arginelli » tramite un tronco di strada vicinale e la strada n. 713 dell'Az. Giuseppina, si collega con la strada comunale « Linea », di km. 2 + 000, in comune di Ariano Polesine;

10) strada n. 539, dalla strada comunale Cà Vendramin - Gorino Sullam alla borgata Pisana, di km. 0 + 560, in comune di Taglio di Po;

11) strada « H-I-L », denominata strada « Piave - Maestrazza-Boccasetta », da innesto strada provinciale « Cà Venier-Cà Zuliani » ad abitato di Boccasetta, passando per l'abitato di Maestrazza, di km. 4 + 077, in comune di Porto Tolle;

12) strada n. 379-*p*, dalla strada provinciale « Piana di Riva Bonelli » al nuovo cimitero dell'abitato di Scardovari, di km. 0 + 320, in comune di Porto Tolle;

13) strade e piazza del centro urbano di Polesine Camerini, di km. 2 + 000, in comune di Porto Tolle;

14) piazza della borgata Cà Mello, di km. 0 + 250, in comune di Porto Tolle;

Visto il voto n. 1736 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 21 novembre 1967, con il quale il detto consesso ha espresso, fra l'altro, parere favorevole alla classificazione fra le comunali delle strade in parola;

Vista la nota 22 aprile 1969, n. 10899, con la quale l'Ente Delta Padano ha fornito, a termini degli articoli 10 e 24 della legge n. 126, i dati di collaudo relativi alle strade in parola;

Ritenuto che per le strade suindicate, ricorrono le condizioni volute dall'art. 7 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e che, pertanto, le strade stesse possono essere classificate comunali a termini degli articoli 10 e 24 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, le n. 14 strade di cui alle premesse, della lunghezza complessiva di km. 23 + 372, sono classificate comunali, ed incluse negli elenchi dei rispettivi comuni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1969

Il Ministro: NATALI

(11991)

ORDINANZA MINISTERIALE 22 dicembre 1969.

Autorizzazione sanitaria all'importazione di suini da macello dalla Repubblica Araba Libica in via eccezionale per la particolare situazione di crisi in cui versano gli allevatori italiani ivi residenti.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la richiesta del Ministero degli affari esteri - Direzione generale degli affari economici, in data 31 ottobre 1969, intesa a favorire l'esportazione in Italia dalla Repubblica Araba Libica dei suini ivi tenuti in allevamento in numero di circa duemila da cittadini italiani colà residenti;

Considerata la particolare situazione di crisi in cui i predetti allevatori sono venuti improvvisamente a trovarsi a seguito delle recenti disposizioni libiche che vietano, per motivi religiosi, la macellazione dei suini e il consumo delle relative carni;

Vista la relazione favorevole degli esperti veterinari inviati sul posto dal Governo per controllare la situazione sanitaria degli allevamenti suini appartenenti ai nostri connazionali e per prendere cognizione della situazione epizoologica generale nei riguardi della peste bovina, della peste suina classica ed africana, dell'afta epizootica da virus esotici e della trichinosi;

Preso atto della situazione particolarmente favorevole, al momento, del territorio della Repubblica Araba Libica nei riguardi delle dianzi dette malattie di cui, da anni, non risulta in atto alcun focolaio;

Rilevato, in specie, che dal 1966, anno in cui si sono verificati in Libia casi di peste bovina, non sono più stati segnalati nello stesso territorio focolai della predetta malattia e non vengono importati bovini vivi da altri territori africani;

Ritenuto, pertanto, che possa consentirsi, senza pregiudizio per la tutela della salute pubblica e per la difesa sanitaria degli allevamenti nazionali, l'importazione in Italia dei suini, originari dalla Repubblica Araba Libica, appartenenti ai sopraddetti connazionali e attualmente presenti nei loro allevamenti situati nel territorio del solo comune di Tripoli e tenuti in condizioni di isolamento dal restante patrimonio animale locale;

Viste le proprie ordinanze 31 marzo 1966, 25 marzo 1967, 28 marzo 1967, relative, rispettivamente, alla profilassi della peste bovina, della peste suina africana e dell'afta epizootica da virus di tipi esotici;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Ordina:

Art. 1.

Cessa temporaneamente, per la durata di trenta giorni, nei confronti dei suini vivi, il divieto sancito, ai fini della prevenzione della peste bovina, dall'ordinanza ministeriale 31 marzo 1966, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 4 aprile 1966, ed è consentita, in via eccezionale, l'importazione dalla Libia di milleduecento suini pronti per la macellazione originari dal predetto Paese, provenienti dal territorio del comune di Tripoli ed appartenenti ad allevatori italiani colà residenti.

Art. 2.

Per l'importazione di cui al precedente art. 1, saranno osservate le seguenti misure di polizia veterinaria:

a) l'importazione sarà effettuata in non più di quattro lotti di entità non superiore ai quattrocento capi;

b) gli animali saranno scortati da un certificato di origine e di sanità rilasciato dalle competenti autorità veterinarie della Repubblica Araba Libica, dal quale risulti, oltre alla provenienza degli animali stessi dal territorio del comune di Tripoli ed ai dati anagrafici di ciascun proprietario, che i suini sono stati visitati all'atto dell'imbarco nel porto di Tripoli e riconosciuti sani; il certificato riporterà inoltre che, nei sessanta giorni precedenti la partenza, nel predetto comune non si sono verificati casi di peste bovina, di peste suina classica ed africana, di afta epizootica da virus di tipi esotici e di trichinosi;

c) gli animali saranno trasportati per nave senza scalo, sbarcati nel porto di Catania e destinati direttamente al pubblico macello di Catania, previo favorevole controllo sanitario da parte dei competenti veterinari di porto e provinciale, coadiuvati, se del caso, dal direttore del suddetto stabilimento di macellazione; gli animali, che dal porto al mattatoio saranno trasportati con autoveicoli a perfetta tenuta regolarmente autorizzati, lavati e disinfettati, saranno abbattuti entro 72 ore dall'arrivo nel mattatoio stesso;

d) le carni dei predetti animali saranno ammesse a libera pratica solo dopo l'esito favorevole dell'esame ispettivo, ivi compreso il controllo trichinoscopico;

e) sarà vietato lo scarico dalla nave, adibita al trasporto dei suini, del materiale di lettiera, della paglia, del foraggio o di altri mangimi, nonchè delle gabbie o di altri oggetti che potranno comunque essere stati utilizzati per il contenimento degli animali;

f) tutte le necessarie operazioni di pulizia e disinfezione in territorio nazionale dei luoghi toccati dagli animali, degli automezzi e degli attrezzi utilizzati per il trasporto e il contenimento degli stessi saranno effettuate secondo le vigenti norme di polizia veterinaria.

Art. 3.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 22 dicembre 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(12186)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « SS. Annunziata » di Sassari, ad istituire un corso per l'istruzione teorico-pratica degli aspiranti alla qualifica di tecnici di laboratorio di analisi cliniche.

Con decreto n. 300.10.III.73/4/3219, in data 2 dicembre 1969, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « SS. Annunziata » di Sassari, è autorizzata ad istituire, presso l'ospedale medesimo, un corso per l'istruzione teorico-pratica degli aspiranti alla qualifica di tecnici di laboratorio di analisi cliniche.

(12067)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pisa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1969, il comune di Pisa viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 36.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12116)

Autorizzazione alla provincia di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1969, la provincia di Napoli viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.485.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12117)

Autorizzazione al comune di Castellarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1969, il comune di Castellarano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.941.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12118)

Autorizzazione al comune di Novellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1969, il comune di Novellara (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.102.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12119)

Autorizzazione al comune di Zovencedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1969, il comune di Zovencedo (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.660.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12120)

Autorizzazione al comune di San Sosti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1969, il comune di San Sosti (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.049.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12027)

Autorizzazione al comune di S. Lorenzo Bellizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1969, il comune di S. Lorenzo Bellizzi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.366.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12028)

Autorizzazione al comune di Roggiano Gravina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1969, il comune di Roggiano Gravina (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.400.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12029)

Autorizzazione al comune di Rose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1969, il comune di Rose (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.604.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12030)

Autorizzazione al comune di Sangineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1969, il comune di Sangineto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.341.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12031)

Autorizzazione al comune di S. Stefano di Rogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1969, il comune di S. Stefano di Rogliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.447.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(12032)

Autorizzazione al comune di Taranto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1969, il comune di Taranto viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 358.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12033)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Giovanni Rotondo

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1969, numero 16640/3799, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Menecola Rocco, nato il 19 giugno 1939 in Roseto Valfortore, della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia-Campolato », in San Giovanni Rotondo, estesa mq. 170 riportata in catasto alla particella numero 278 del foglio di mappa n. 137 del comune di San Giovanni Rotondo e nella planimetria tratturale con il n. 13.

(12052)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana di Marano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Marano, in liquidazione coatta, a cedere le proprie residue attività e le passività alla Banca Fabbrocini, società per azioni con sede in Terzigno e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello bancario della azienda ceduta, sulla piazza di Marano.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 53, 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 25 agosto 1969 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Marano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Marano (Napoli), e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del su menzionato regio decreto-legge;

Vista la deliberazione, adottata dal commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Marano, di concerto con il comitato di sorveglianza, in data 8 novembre 1969, volta alla cessione di alcune attività aziendali alla Banca credito campano, società per azioni con sede in Giugliano (Napoli) e delle residue attività e delle passività alla Banca Fabbrocini, società per azioni con sede in Terzigno (Napoli);

Vista la deliberazione in data 8 novembre 1969 dell'assemblea degli azionisti della Banca Fabbrocini con la quale la stessa ha consentito a rendersi cessionaria delle suddette attività e passività della predetta cassa rurale;

Ritenuta l'opportunità, allo scopo di agevolare la chiusura della liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Marano, e nell'interesse dei creditori, di autorizzare la stessa a cedere le proprie residue attività e le passività alla suddetta Banca Fabbrocini;

Dispone:

1. La Cassa rurale ed artigiana di Marano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Marano (Napoli), in liquidazione coatta, è autorizzata a cedere le proprie residue attività e le passività alla Banca Fabbrocini, società per azioni con sede in Terzigno (Napoli) in conformità della convenzione all'uopo stipulata fra i legali rappresentanti degli enti interessati in data 13 novembre 1969 a rogito avv. Alessandro Chieffi, notaio in Napoli, iscritto nel ruolo del collegio notarile di Napoli, registrata a Napoli il 14 novembre 1969 al n. 16760 mod. 71/*M*.

2. La Banca Fabbrocini, società per azioni con sede in Terzigno (Napoli), è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda ceduta, sulla piazza di Marano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1969

Il Governatore: CARLI

(11839)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso per titoli e per esame-colloquio a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si informa che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche - Parte II - Personale, n. 15, in data 19 dicembre 1969, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fotochimica e radiazioni d'alta energia, Bologna.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio dei composti organici contenenti eteroatomi, Bologna.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di chimica e tecnologia dei materiali e dei componenti per l'elettronica, Bologna.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di chimica e tecnologia dei materiali e dei componenti per l'elettronica, Bologna.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di spettroscopia molecolare, Bologna.

Concorso per titoli e per esame-colloquio a sei posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'Istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche, Firenze.

Concorso per titoli e per esame-colloquio a quattro posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'Istituto del legno, Firenze.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto del legno, Firenze.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio della stereochimica ed energetica dei composti di coordinazione, Firenze.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio della stereochimica ed energetica dei composti di coordinazione, Firenze.

Concorso per titoli e per esame-colloquio a quattro posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per lo studio della stereochimica ed energetica dei composti di coordinazione, Firenze.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio della stereochimica ed energetica dei composti di coordinazione, Firenze.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di cibernetica e biofisica, Camogli (Genova).

Concorsi per titoli e per esame-colloquio a cinque posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di cibernetica e biofisica, Camogli (Genova).

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di cibernetica e biofisica, Camogli (Genova).

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al programma particolare di ricerca sull'automazione nell'industria meccanica, con speciale riguardo alle macchine utensili, Milano.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Centro nazionale di ricerca sulla tecnologia delle propulsioni e dei materiali relativi, Milano.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto di chimica delle macromolecole, Milano.

Concorsi per titoli e per esame-colloquio a tre posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'Istituto di chimica delle macromolecole, Milano.

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il 18 gennaio 1970 e che per ogni altra eventuale informazione, gli interessati possono rivolgersi al Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze n. 7, 00100 Roma.

(12199)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorsi per esami ad un posto di esperto in lingue straniere di seconda classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri presso il Ministero di grazia e giustizia per le lingue francese e croata, ad uno per le lingue russa e polacca, ad uno per le lingue tedesca e inglese e ad uno per le lingue tedesca e francese.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 1° agosto 1962, n. 1206, concernente il riordinamento dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri presso il Ministero di grazia e giustizia;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le norme di esecuzione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami ad un posto di esperto in lingue straniere di seconda classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri presso il Ministero di grazia e giustizia per le lingue francese e croata.

Art. 2.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a un posto di esperto in lingue straniere di seconda classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri presso il Ministero di grazia e giustizia per le lingue russa e polacca.

Art. 3.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a un posto di esperto in lingue straniere di seconda classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri presso il Ministero di grazia e giustizia per le lingue tedesca e inglese.

Art. 4.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a un posto di esperto in lingue straniere di seconda classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri presso il Ministero di grazia e giustizia per le lingue tedesca e francese.

Art. 5.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi ai concorsi coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in lingue e letteratura straniera o in lettere.

Possono partecipare ai concorsi anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

2) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue. Si applicano le disposizioni che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi per impieghi statali;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi;

6) particolare conoscenza delle lingue alle quali si concorre.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il Ministro può disporre, con decreto motivato, la esclusione dai concorsi in parola soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione ai concorsi, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

d) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 2 aprile 1958, n. 364).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385);

f) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

g) per i profughi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952 n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319;

h) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato servizio in zone di intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4), salvi i maggiori benefici che derivino da altre disposizioni di legge;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367); per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 marzo 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2); per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9); per i mutilati ed invalidi in conseguenza delle deportazioni o dell'internamento ad opera del nemico (art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1943 (legge 19 agosto 1948, n. 180, articoli 6 e 7); per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18); per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 giugno 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952); per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6; decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550); per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5); per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467); per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 676, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) per i profughi che siano disoccupati (legge 9 febbraio 1968, n. 83);

c) per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per le vedove e gli orfani per causa di guerra o di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288);

e) per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

f) per i mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) per i cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178), fermo restando, per i detti concorrenti, il limite massimo di anni quaranta di età;

8) per gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948 n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465), purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

I benefici di cui ai numeri 1), 3-*a*), 7) e 8) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2); i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1), 7) e 8);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per gli impiegati civili ed operai di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri requisiti prescritti;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 7.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da lire 400, dirette al Ministero di grazia e giustizia devono essere presentate o fatte pervenire esclusivamente al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove risiedono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopra indicato.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune dove sono stati iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio, specificando presso quale università o istituto lo abbiano conseguito e in quale data, nonchè il voto riportato;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o ne siano decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi;

la particolare conoscenza delle lingue alle quali si concorre.

Gli aspiranti che desiderino sostenere prove facoltative di esame in lingue diverse da quelle suindicate dovranno farne esplicita richiesta nella domanda.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa ai concorsi.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 8.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza o di precedenza per la nomina al posto, anche se posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo articolo 9.

Art. 9.

Termine per la presentazione dei titoli preferenziali e dei documenti di rito

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza nella nomina, devono far pervenire al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Segreteria), entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo articolo 11.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire allo ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 10, sia, per beneficiare dell'aumento dei limiti di età previsti dall'art. 6, gli appositi documenti elencati nell'art. 11.

Art. 10.

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente articolo 9, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 5 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno dei detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

I concorrenti che rivestono la qualifica di impiegato della carriera di concetto, per avvalersi della facoltà di cui all'art. 5, n. 1, secondo comma del bando, sono tenuti a presentare il diploma originale di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o la relativa copia autentica.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da lire 400;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da lire 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 6, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del successivo articolo 11;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da lire 400 dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da lire 400 dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo da lire 400, rilasciato dalla competente procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta da bollo da lire 400, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa).

I suddetti documenti, in bollo da lire 400, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da lire 400, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva, in bollo da lire 400, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo da lire 400, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da lire 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da lire 400, rilasciato dal sindaco, se il *candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri*, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorrenti che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, solamente i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare, su carta bollata da lire 400, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al precedente articolo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio o nel minor periodo di servizio prestato;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da lire 400, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante la iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero di grazia e giustizia o presso altre amministrazioni dello Stato o enti di qualsiasi natura.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare la autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti dal presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui all'art. 16.

Art. 11.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza e preferenza nella nomina ed elevazione di limiti massimi di età

I documenti richiesti per attestare il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza o di elevazione dei limiti di età sono i seguenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione dei ruoli provinciali dell'opera;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'articolo 1 della legge 21 aprile 1967, n. 261: certificato rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) profughi:

a) profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciato dal prefetto della provincia di residenza, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

b) profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione, in bollo da lire 400, rilasciata dall'autorità consolare;

c) profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'articolo 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestato, in bollo da lire 400, rilasciato dal Ministero degli affari esteri;

d) profughi dal Marocco, dal Sudan e da Zanzibar, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965 e 18 luglio 1966: attestazione, in bollo da lire 400, rilasciata dall'autorità consolare.

I profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro, attestante il loro stato di disoccupazione;

5) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati; ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1948;

6) mutilati o invalidi del lavoro: dichiarazione di invalidità in carta da bollo da lire 400, rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione negli elenchi provinciali dell'associazione;

7) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato, in carta da bollo da lire 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

8) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione in carta da bollo da lire 400, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

9) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 6), in bollo da lire 400, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di orfano di caduto sul lavoro, ai fini della iscrizione negli elenchi provinciali dell'associazione;

10) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

11) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto e del documento di concessione;

12) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, in bollo da lire 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

13) figli di mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei predetti ruoli e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli dovranno produrre il decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, in bollo da lire 400, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

14) figli di mutilati o invalidi per servizio: certificato in carta da bollo da lire 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69*ter* rilasciato a nome del genitore invalido;

15) figli di mutilati o invalidi del lavoro: dichiarazione come al n. 6), in bollo da lire 400, rilasciato a nome del genitore invalido;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o di caduti per servizio: certificato, in carta da bollo da lire 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 6), in bollo da lire 400, rilasciata a nome del congiunto caduto sul lavoro;

18) vedove di guerra non rimaritate: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, numero 648;

19) vedove non rimaritate di caduti per causa di servizio: dichiarazione, in carta da bollo da lire 400, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

20) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 6), in bollo da lire 400, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di vedova di caduto sul lavoro;

21) ex combattenti o assimilati: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del primo gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6, dell'8 luglio 1948, dello stato maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om., del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero, foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

22) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione, in bollo da lire 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

23) coniugati con o senza prole e vedove con prole: stato di famiglia, in carta da bollo da lire 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

24) mutilati ed invalidi civili: certificato, in bollo da lire 400, rilasciato dall'ufficio del lavoro della provincia di residenza, attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

25) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia: dichiarazione di lodevole servizio rilasciata, in carta da bollo da lire 400, dal direttore dell'ufficio di appartenenza, con specifica indicazione del periodo di servizio prestato;

26) coloro che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato dell'amministrazione, in carta da bollo da lire 400, attestante il lodevole servizio prestato;

27) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da lire 400 rilasciato dall'amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

28) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da lire 400, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto di impiego con l'ente soppresso;

29) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da lire 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

30) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

31) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

32) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da lire 400 della autorità militare.

Art. 12
Commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 7 della legge 1° agosto 1962, n. 1206, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 13
Svolgimento delle prove.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame avrà luogo in Roma e consisterà in quattro prove scritte e in una orale, in base al programma indicato nel successivo art. 14. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto, del quale verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà, inoltre, data, nei termini di legge, comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui verranno espletate le prove scritte e quelle orali.

Gli aspiranti che hanno chiesto di sostenere anche prove facoltative in lingue diverse da quelle alle quali si concorre sosterranno le relative prove scritte nei giorni successivi a quelli stabiliti per le prove obbligatorie.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità, per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove scritte e quelle orali muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, aggiornati secondo le norme che ne prevedono il rilascio;

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da lire 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 14
Programma di esame.

Gli esami consisteranno in quattro prove scritte ed in una orale.

Gli esami scritti verteranno su:

a) una prova di composizione in ciascuna delle due lingue straniere, alle quali si concorre, da espletarsi in giorni diversi, sulla base di temi proposti dalla commissione.

In entrambe le prove è consentito l'uso del dizionario.

b) una prova sulle istituzioni di diritto e procedura civile;

c) una prova sulle istituzioni di diritto e procedura penale;

d) una prova di composizione nelle lingue facoltative straniere, eventualmente richieste dal candidato, diverse da quelle indicate nel bando di concorso; anche per queste prove è consentito l'uso del dizionario.

La prova orale verterà sulle stesse materie oggetto delle prove scritte e, relativamente alle lingue obbligatorie e facoltative, consisterà in una conversazione nelle lingue medesime.

Art. 15

Ammissione alla prova orale - Graduatorie

Per la valutazione delle prove di esame la commissione dispone di settanta punti, dei quali quaranta da assegnare per le prove scritte e trenta per quella orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte non meno di ventotto punti complessivi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Consegue l'idoneità il concorrente che ottenga nel complesso delle prove di esame non meno di quarantanove punti, con almeno diciotto punti nelle prove orali.

I candidati che chiedono di essere esaminati in lingue diverse di quelle per le quali concorrono, conseguono l'ammissione alle prove orali mediante semplice dichiarazione di idoneità.

Esperita la prova orale con esito favorevole la commissione può disporre, tenuto conto dell'esito di entrambe le prove, di un massimo di cinque punti per ogni lingua facoltativa.

Le graduatorie di merito dei singoli concorsi saranno formate nell'ordine risultante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato; quelle dei vincitori, nell'ordine predetto e con la osservanza delle disposizioni in vigore, per quanto concerne eventuali riserve di posti.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 16

Approvazione delle graduatorie - Impugnative.

Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 17

Nomina dei vincitori.

I vincitori dei concorsi, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno assunti temporaneamente in prova con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1969

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1969
Registro n. 33 *Grazia e giustizia, foglio n.* 154

(11917)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto, per esame e titoli e per soli titoli, riservati agli insegnanti degli istituti professionali e delle scuole tecniche relativamente ai posti disponibili al 1° ottobre 1968.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Veduto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 743;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto, per esame e titoli e per soli titoli, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1968, ai fini del passaggio anticipato degli insegnanti appartenenti ai ruoli organici degli istituti professionali e delle scuole tecniche, rispettivamente alla 3ª ed alla 4ª classe di stipendio delle carriere di cui alla tabella *B*, annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Numero dei posti messi a concorso	
	per esami e titoli	per soli titoli
ISTITUTI PROFESSIONALI PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO		
Insegnanti tecnico-pratici		
1. Congegnatori meccanici	—	1
2. Assistenti all'ufficio tecnico ed al laboratorio, tecnologico	—	1
3. Aggiustatori meccanici	—	1
4. Addetti alla lavorazione dei metalli con macchine utensili	—	1
Insegnanti		
5. Cultura generale ed educazione civica	—	1
6. Matematica e complementi di fisica	—	1
ISTITUTI PROFESSIONALI PER IL COMMERCIO		
Insegnanti		
7. Cultura generale ed educazione civica	1	4
8. Materie tecniche commerciali	6	1
9. Lingua straniera (francese)	3	—
10. Lingua straniera (inglese)	—	2
ISTITUTI PROFESSIONALI PER L'AGRICOLTURA		
Insegnanti tecnico-pratici		
11. Assistente alla presidenza	—	1
12. Conduttori macchine agricole	—	1
13. Coltivazioni	—	1
14. Meccanici agrari	—	1
ISTITUTI PROFESSIONALI FEMMINILI		
Insegnanti tecnico-pratici		
15. Sarta per donna	—	1
SCUOLA TECNICA INDUSTRIALE		
Insegnanti		
16. Meccanica e disegno professionale	—	1
SCUOLA TECNICA COMMERCIALE		
Insegnanti		
17. Inglese	—	1
18. Italiano, storia e geografia	—	1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per esame e titoli
(Passaggio anticipato alla terza classe di stipendio)

Ai concorsi per esame e titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1968 appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno 4 anni di effettivo servizio;

c) abbiano riportato negli anni scolastici 1965-66, 1966-67 e 1967-68 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente », nè i periodi trascorsi in stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi (lettera *a*) del primo comma del presente articolo), il servizio militare prestato nei reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Possono chiedere di partecipare al presente concorso anche gli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni ed in possesso dei requisiti prescritti, abbiano preso parte ad analoghi concorsi per esame e titoli (passaggio anticipato alla terza classe di stipendio) per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1967. L'ammissione di detti insegnanti sarà disposta con riserva, che si intenderà sciolta qualora gli interessati conseguano la votazione minima prescritta per la inclusione nelle graduatorie di merito relativo agli anzidetti concorsi. In caso contrario essi si intenderanno esclusi dall'ammissione al presente concorso.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per soli titoli
(Passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio)

Ai concorsi per soli titoli possono partecipare coloro che, alla data del 1° ottobre 1968, appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento della anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) abbiano riportato negli anni scolastici 1965-66, 1966-67 e 1967-68 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestato nei reparti combattenti, sempre che il candidato non abbia usufruito del riconoscimento del servizio bellico ai fini dell'ammissione al concorso per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio.

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande
Prove e diario d'esame - Commissioni

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte secondo le modalità stabilite nel successivo art. 7, debbono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e i documenti al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione professionale - Divisione I) entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

I candidati ai concorsi per esami si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta, grafica o pratica, prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare, e dovranno intervenire alle prove medesime senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

Peraltro, l'esclusione dal concorso può essere disposta, per difetto dei requisiti prescritti, anche durante e dopo l'espletamento delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritta, grafica o pratica che si svolgeranno nella sede di Roma, sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale di Ministero stesso, Parte II.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere fatta eccezione della carta che sarà fornita dal Ministero.

Nei concorsi per esame e titoli, l'esame consta di una prova scritta o grafica o pratica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta, in quali la prova grafica o pratica ed indica il contenuto delle singole prove.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento della materia o gruppo di materie impartite dai concorrenti nella cattedra ricoperta al 1° ottobre 1968 e nei concorsi che si riferiscono a cattedre di insegnamenti i quali comportino rispettivamente prova scritta o prova sperimentale, comprende anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati o le necessarie dimostrazioni sperimentali.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta o grafica o pratica abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto nella prima prova da essi sostenuta.

Del giorno fissato per la lezione è data partecipazione ai concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati; nel qual caso la commissione, qualora non abbia esauriti i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle commissioni giudicatrici e delle commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove di esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

Valutazione delle prove di esame e dei titoli

Ogni commissione giudicatrice di concorso per esame e titoli dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti, dei quali settantacinque sono riservati alle prove di esame e venticinque ai titoli.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli dispongono ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di merito di carattere didattico e di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti l'attività culturale svolta dai candidati.

La valutazione dei titoli che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1968, sarà effettuata in base alla tabella predisposta dal Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204. I soli titoli valutabili sono quelli di servizio e di cultura.

Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti in relazione al grado di esame.

La valutazione dei titoli è fatta dalla commissione prima delle prove di esame.

Art. 6.

Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, quando l'esame consta di due prove, e una votazione complessiva, non inferiore a 75 su cento.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso a merito distinto per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 75/100, abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a otto decimi con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Nella graduatoria di merito del concorso per soli titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 75 per cento.

Nella graduatoria dei vincitori, la commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non conseguono la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, cui hanno preso parte, non possono ripeterlo.

Art. 7.

Domande di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità

Nella domanda per l'ammissione al concorso per esami e titoli ed in quella per soli titoli, redatta su carta legale da L. 400 e diretta al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione professionale - Divisione I, gli aspiranti indicheranno:

a) nome, cognome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubile);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza alla data del 1° ottobre 1968 (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina nel ruolo organico ordinario, nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli o per soli titoli, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da scuole pareggiate statizzate o per assunzione senza concorso e per effetto della legge 28 luglio 1961, n. 831 o dell'art. 19 dei decreti presidenziali istitutivi degli istituti professionali;

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe, posseduta al 30 settembre 1968;

h) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

I candidati ciechi e i mutilati che si trovino nell'impossibilità di sostenere le prove del concorso con le modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda per i provvedimenti del caso.

Alla domanda di ammissione ai concorsi dovranno essere allegati:

a) certificato rilasciato dal competente capo d'istituto o ufficio in carta legale da L. 400 dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1965-66, 1966-67 e 1967-68 nonchè eventuali sanzioni disciplinari;

b) copia dello stato di servizio rilasciata dal provveditore agli studi, in carta legale, aggiornata dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 756;

c) i candidati che intendono avvalersi per l'ammissione ai concorsi dei benefici bellici previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto dovranno allegare una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare rilasciata dalla competente autorità militare, corredata dalla dichiarazione integrativa, attestante il servizio militare prestato in reparti combattenti e con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute;

d) un elenco, in duplice copia, dei titoli di merito didattico, di servizio e culturali nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1968 debbono essere esibiti in originale o in copia autentica. Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o da altri Ministeri o uffici; i concorrenti che abbiano partecipato al concorso per merito distinto indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1967 per i posti disponibili al 1° ottobre 1967, possono fare riferimento ai titoli presentati per partecipare al suddetto concorso, fermo restando l'obbligo di produrre i documenti indicati nel comma precedente sub lettera *a)* e *b)*.

Dai certificati attestanti il servizio rilasciati dalle autorità o uffici competenti, debbono risultare la durata del servizio, nonchè quella degli eventuali incarichi svolti nella scuola nonchè le qualifiche conseguite. I certificati attestanti i risultati dei concorsi, ecc. debbono indicare la votazione conseguita nelle prove di esame. Il risultato del concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sarà valutato nei confronti dei candidati che presentino il relativo certificato rilasciato dal competente ufficio concorsi scuole medie del Ministero della pubblica istruzione;

e) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni da presentare in un unico esemplare. Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione;

f) un breve « curriculum » del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonchè dell'attività didattica e culturale svolta.

Art. 8.

Disposizioni finali

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori il passaggio anticipato rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio sarà attribuito, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, con decreti dei provveditori agli studi, aventi effetto dal 1° ottobre 1968, con la riduzione di tre anni dei periodi di permanenza nella seconda o terza classe di stipendio, stabiliti dalla tabella *B)* annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso guirisdizionale o straordinario, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi, o, qualora abbiano sostenuto le prove, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito degli esami stessi.

Per quanto riguarda la richiesta di certificati attestanti lo esito positivo dei concorsi, gli interessati, dopo la pubblicazione dei risultati definitivi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, dovranno inoltrare domanda in carta legale da L. 400 al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione professionale - Divisione I, allegando, per ciascun certificato richiesto, una marca da bollo da L. 400 (non marca per atti amministrativi).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1968

Il Ministro: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1969
Registro n. 76 *Pubblica istruzione, foglio n.* 378

Tabella riguardante la materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi del presente bando, il ruolo di appartenenza di coloro che possono parteciparvi e le prove di esame

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta, grafica o pratica)
A) *Istituti professionali per l'industria e l'artigianato*:		
Matematica e complementi di fisica	Professori di matematica e fisica negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato	Prova scritta: trattazione di un argomento relativo al programma d'insegnamento
Cultura generale ed educazione civica	Insegnanti di cultura generale ed educazione civica negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato	Id.
Congegnatori meccanici	Insegnanti tecnico-pratici per congegnatori negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato	Prova pratica: inerente alla materia che forma oggetto della specializzazione
Aggiustatori meccanici	Insegnanti tecnico-pratici per aggiustatori negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato	Id.
Assistenti ufficio tecnico e laboratorio tecnologico	Insegnanti tecnico-pratici addetti all'ufficio tecnico e laboratorio tecnologico negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato	Id.
Lavorazione dei metalli con macchine utensili	Insegnanti tecnico-pratici addetti alla lavorazione dei metalli con macchine utensili negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato	Id.
B) *Istituti professionali per la agricoltura*:		
Assistenti alla Presidenza	Insegnanti tecnico-pratici addetti alla Presidenza	Id.
Conduzione di macchine agricole	Insegnanti tecnico-pratici addetti alla conduzione di macchine agricole negli istituti professionali per l'agricoltura	Id.
Coltivazioni	Insegnanti tecnico-pratici addetti alle coltivazioni negli istituti professionali per l'agricoltura	Id.
Meccanica agraria	Insegnanti tecnico-pratici per la meccanica agraria negli istituti professionali per l'agricoltura	Id.
C) *Istituti professionali femminili*:		
Sarta per donna	Insegnanti tecnico-pratiche addette alla sartoria per donna negli istituti professionali femminili	Id.
D) *Istituti professionali per il commercio*:		
Cultura generale ed educazione civica	Insegnanti di cultura generale ed educazione civica negli istituti professionali per il commercio	Prova scritta: trattazione di un argomento relativo al programma d'insegnamento
Lingua straniera per cattedra di ruolo *A*): francese, inglese	Insegnanti di francese e inglese negli istituti professionali per il commercio	Prova scritta: traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo della lingua straniera cui si riferisce il concorso
Materie tecniche commerciali	Insegnanti di materie tecniche commerciali negli istituti professionali per il commercio	Prova scritta: trattazione di un argomento concernente le materie tecniche del tipo commerciale costituenti la cattedra
Scuola tecnica industriale:		
Meccanica e disegno professionale	Insegnanti di meccanica e disegno professionale nelle scuole tecniche industriali	Prova scritta: trattazione di un argomento relativo al programma d'insegnamento
Scuola tecnica commerciale:		
Italiano, storia e geografia	Insegnanti di italiano, storia e geografia nella scuola tecnica commerciale	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico e di geografia a scelta del candidato
Inglese per cattedra di ruolo *B*	Insegnanti di lingua inglese nelle scuole tecniche commerciali	Prova scritta: traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo nella lingua straniera cui si riferisce il concorso

(11999)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.